



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 53/73 del 20.12.2013

## **LINEE DI INDIRIZZO PER L'OFFERTA FORMATIVA E PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE SARDEGNA A.S. 2014/2015**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## SOMMARIO:

<b>1. La scuola in Sardegna.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Quadro giuridico e normativo di riferimento.....</b>	<b>4</b>
<b>3. I soggetti attivi nel processo del dimensionamento.....</b>	<b>7</b>
<b>4. Finalità generali del dimensionamento.....</b>	<b>8</b>
<b>5. Piano dell'offerta formativa a.s. 2014/2015.....</b>	<b>10</b>
<b>6. Iter del procedimento.....</b>	<b>14</b>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## 1. La scuola in Sardegna

I dati forniti dalle pubblicazioni del MIUR relative a “La scuola in cifre” degli anni 2007-2008-2009-2010, i quaderni dell’associazione TRELLE, il rapporto comparativo Education at Glance del 2009, i rapporti della fondazione Agnelli del 2010-2011, i risultati dell’indagine internazionale Ocse-Pisa 2012, presentati, a cura dell’INVALSI, a Roma il 3 dicembre 2013, consentono di trarre informazioni utili sui livelli di apprendimento dei quindicenni della Sardegna e di compararli con quelli delle altre regioni, dati da cui si dimostra che l’istruzione, vista come servizio al cittadino, è indubbiamente in un momento di crisi strutturale.

Siamo di fronte a fenomeni endemici: i bassi livelli di apprendimento sono in Sardegna accompagnati dal più alto tasso di dispersione scolastica in Italia, tale da risultare una vera e propria emergenza sociale, conseguenza di antiche e mai risolte difficoltà socio economiche, dell’impoverimento culturale, della mancanza di opportunità e indicazioni educative, della carenze di edifici, impianti, attrezzature, laboratori, degli effetti del costante decremento della popolazione scolastica che mette a rischio e in sofferenza numerose scuole del primo e secondo ciclo. All’interno di questo quadro di criticità, va riaffermato il diritto all’istruzione e formazione, garantito costituzionalmente dall’art. 34, che deve essere salvaguardato con interventi strategici e mirati.

Nel contesto nazionale la situazione della Sardegna presenta ulteriori elementi di debolezza e di preoccupazione, al riguardo vedasi il rapporto sulla dispersione scolastica aggiornato al dicembre 2012, a cura dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE.

La progressiva contrazione del tasso di dispersione a livello nazionale (dove si passa dal 22.9% del 2004 al 18.2% del 2011) risente di una notevole disaggregazione territoriale che vede il Sud in generale, e le Isole in particolare, con le percentuali più alte di dispersione.

Secondo le più recenti informazioni statistiche, (2011) in Sicilia e in Sardegna si attesta la più alta percentuale di giovani che abbandonano prematuramente gli studi (25%), dato di particolare rilevanza se raffrontato con le più basse percentuali (inferiori al 15%) riscontrate in alcune regioni del Nord e del Centro Italia.

Tali valori rendono ancor più remota per la Regione Sardegna la possibilità di raggiungere l’obiettivo dell’abbattimento del tasso di abbandono scolastico al 10%, come previsto dalla Strategia Europea 2020.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

È necessario, pertanto, individuare strategie di intervento che promuovano uno sviluppo scolastico globale, mediante azioni sinergiche volte a creare un ambiente di apprendimento positivo, rafforzare la qualità e l'innovazione e migliorare la capacità degli insegnanti al fine di superare le problematiche legate alla diversità sociale e culturale.

## 2. Quadro giuridico e normativo di riferimento

Il dimensionamento della rete scolastica è l'atto fondamentale con il quale si realizza la programmazione dell'offerta formativa del territorio. Esso deve:

1. assicurare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche;
2. offrire alle comunità locali una pluralità di scelte articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione;
3. assicurare alle scuole la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali e le altre istituzioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza.

In materia di programmazione della rete scolastica è opportuno richiamare il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, artt. 138 e 139, recepito nell'ordinamento regionale con le norme d'attuazione contenute nel D.Lgs. n. 234 del 17 aprile 2001, attraverso la Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, art. 72, lett. a), b) e c) che stabilisce criteri e norme per il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Nell'articolo 138 si stabilisce che alle Regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma secondo della Costituzione sono delegate le seguenti funzioni amministrative:

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
- c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa.

Nell'articolo 139 vengono definite le prerogative delle province e dei comuni, intesi come enti di pari dignità, distinti funzionalmente e non gerarchicamente. Si afferma che, ai sensi dell'articolo 128 della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche.

Oltre ai dispositivi citati, occorre tener conto:

- del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, art. 64, che impartisce disposizioni sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome all'interno di un piano triennale di rientro della spesa pubblica;
- del Decreto Legge n. 154 del 7 ottobre 2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 189 del 4 dicembre 2009 che tratta le problematiche del dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio;
- del D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 che tratta la riorganizzazione della rete scolastica con particolare riferimento ai parametri numerici per la formazione delle classi e alla definizione degli organici;
- dei D.P.R. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010 che trattano, rispettivamente, del riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e della revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.

Per quanto concerne il procedimento, lo stesso avviene sulla base di quanto disposto dal D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998 che stabilisce finalità, parametri, iter e tempi per la redazione del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e dalle modifiche apportate dalla legge n. 111 del 15.7.2011, legge di conversione del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, come modificata dalla Legge n. 183 del 12.11.2011.

A tal proposito si precisa che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012 ha dichiarato l'illegittimità del comma 4 dell'art. 19 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, mentre ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 19 in parola.

L'art. 19, comma 4, prevedeva, infatti, l'obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per acquisire l'autonomia; soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. La disposizione in esame, prosegue la Corte, incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può ricondursi nell'ambito delle norme generali sull'istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all'istruzione; la sentenza n. 200 del 2009 rileva in proposito, che il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche è ambito che deve ritenersi di spettanza regionale.

Alla luce, pertanto, della suddetta sentenza n. 147/2012 e con riferimento alla nota del MIUR A00DGPER n. 9826 del 28.12.2012, la Regione nel definire i parametri per il conseguimento o mantenimento della personalità giuridica, tiene conto delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 19 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, il quale, così come modificato dal comma 69 dell'art. 4 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), prevede che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.

Nell'ambito dei rapporti fra Stato e Regioni sono da citare, altresì, le sentenze della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009, n. 235 del 7 luglio 2010 e la n. 147 del 7 giugno 2012. Mentre con la sentenza n. 200 è stata riaffermata la competenza regionale nella programmazione della rete scolastica e l'importante apertura verso una nuova definizione di organici stabiliti su competenza regionale, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 7.07.2010 è stato respinto il ricorso del Presidente del consiglio nei confronti del Collegato alla finanziaria della Regione (L.R. 3 del 2009), con particolare riferimento ai commi 3 e 4 dell'art. 9 sulla scuola, nel punto in cui si diceva: "Nelle more di una riforma organica della normativa regionale in materia di istruzione, la Giunta regionale, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive definite in base alle vigenti disposizioni e tenuto conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, definisce le modalità e i criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche. Nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale, la Direzione generale dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, provvede alla distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche".

In questo quadro normativo si inseriscono i provvedimenti della Regione Sardegna con il Decreto n. 60 del 21 ottobre 2008 dell'Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport che istituisce il "Tavolo di confronto interistituzionale per la riorganizzazione della rete



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

scolastica e dell'offerta formativa regionale” e con le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 4/9 del 20.1.2009 e 8/28 del 4.2.2009 (che danno attuazione al Piano Regionale di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l'annualità 2010-2011), n. 47/67 del 30.12.2010, n. 9/9 del 22.2.2011 e n. 11/12 dell'1.3.2011 (Piano Regionale di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l'annualità 2011-2012), n. 7/4 del 16.2.2012, n. 9/55 del 23.2.2012, n. 11/2 del 6.3.2012 (Piano Regionale di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l'annualità 2012-2013) e n. 12/9 del 5.3.2013, n. 13/7 del 19.3.2013, n. 19/28 del 14.5.2013, n. 24/39 del 27.6.2013 (Piano Regionale di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l'annualità 2013-2014).

### **3. Soggetti attivi nel processo del dimensionamento**

Sulla base della normativa citata si elencano brevemente le competenze dei soggetti attivi del procedimento, con la precisazione che sulla base di quanto ribadito dal Decreto legislativo 112 del 1998, Comuni e Province hanno pari dignità in materia di dimensionamento.

#### La Regione

E' responsabile dell'emanazione delle linee guida, della convocazione del tavolo regionale di confronto interistituzionale e della redazione dell'atto principale del procedimento sulla base dei piani provinciali di dimensionamento e tenuto conto dell'esigenza di un loro raccordo e coordinamento che guardi al complesso dell'offerta formativa da attuare ed all'equilibrio delle diverse istanze.

#### Le Province

Convocano le conferenze provinciali e sono responsabili dei Piani provinciali di dimensionamento di cui D.P.R. 233 del 1998.

Le province definiscono in maniera autonoma gli ambiti funzionali per le procedure programmatiche provinciali, all'interno delle quali organizzare le pre-conferenze territoriali: unioni di comuni o zone aventi identità storico culturali preminenti.

#### I Comuni

Hanno competenza sul 1° ciclo di istruzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 139 del D.lgs. n. 112/98. Relativamente all'importante ruolo di questi Enti Locali, considerata l'evoluzione in atto del quadro normativo, nonché l'esigenza di costituire strutture reticolari e Poli Territoriali di Istruzione Scolastica capaci



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

di superare le residuali logiche campanilistiche in favore di una organizzazione che possa garantire adeguati livelli di qualità dell'istruzione, è auspicabile un forte coinvolgimento delle Unioni dei Comuni.

I Dirigenti Scolastici

Partecipano alle pre-conferenze comunali e territoriali e alla Conferenza provinciale prevista dal D.P.R. n. 233/1998.

Organismi della scuola

Possono partecipare alle pre-conferenze comunali e territoriali.

Ufficio Scolastico Regionale

Partecipa con un ruolo consultivo alle sedute del tavolo regionale di confronto interistituzionale.

Uffici Scolastici Provinciali

Partecipano con un ruolo consultivo alle pre-conferenze territoriali e alla Conferenza provinciale prevista dal D.P.R. n. 233/1998.

Associazione Nazionale Comuni Italiani - Sezione Sardegna

Partecipa al tavolo regionale di confronto interistituzionale.

Unione Province Italiane - Sezione Sardegna

Partecipa al tavolo regionale di confronto interistituzionale

Altri soggetti collettivi interessati all'innalzamento della qualità e del livello del sistema dell'istruzione

Possono partecipare alle pre-conferenze comunali e territoriali.

Affinché i soggetti attivi deputati per legge al piano di dimensionamento possano operare nello spirito di cooperazione che deve vedere coesi e convergenti tutti i soggetti che hanno a cuore la scuola sarda, potranno essere promosse conferenze più ampie, attraverso il coinvolgimento di tutte le forme aggregative istituzionali, anche a livello distrettuale, specialmente nei territori in cui molte piccole realtà non hanno adeguati numeri allo scopo di facilitare soluzioni condivise.

## 4. Finalità generali del dimensionamento

Sulla base dell'analisi su esposta, al fine di dare adeguate risposte al problema della qualità dell'istruzione, la Regione Sardegna effettua la programmazione dell'offerta formativa del territorio definendo





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

la rete scolastica regionale sulla base delle proposte di dimensionamento provenienti dalle province, tenendo presente quanto disposto dal D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998 e dall'art. 19, comma 5, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 comprese le successive note chiarificatrici per la loro applicazione, che stabiliscono finalità, parametri, iter e tempi per la redazione del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

La Regione, attraverso queste linee guida, indica obiettivi annuali, successivamente riportati, per la definizione della rete scolastica regionale, rimodulando in una logica di gradualità quelli stabiliti dalla normativa nazionale. Le proposte delle province dovranno necessariamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi, sia per il dimensionamento delle autonomie scolastiche sia per quel che riguarda i punti di erogazione del servizio.

Per definire la dimensione ottimale delle singole scuole della Sardegna la Regione indica, quali elementi da considerare, i seguenti:

- La consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza;
- Le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- L'incidenza dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile;
- La complessità di gestione e organizzazione amministrativa e didattica, e quindi di direzione, conseguente alla presenza dei fattori che le determinano (coesistenza di molteplici gradi di scuola o/e indirizzi di studio, la presenza di aziende agrarie, convitti, officine e laboratori altamente specializzati, presenza di attività di educazione degli adulti, etc. etc.).

L'organizzazione della rete scolastica deve avere una dimensione funzionale tesa a:

- assicurare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche;
- offrire alle comunità locali una pluralità di offerta formativa articolata sul territorio, che agevoli l'esercizio del diritto all'istruzione;
- stabilire obiettivi didattico-pedagogici tali da consentire l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente idonea a stimolare le capacità di apprendimento e di socializzazione;
- assicurare alle scuole la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali e le altre istituzioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza;
- garantire la presenza della scuola, oltre che nei comuni montani e nelle piccole isole, in quei territori in situazioni di marginalità geografica ed economico sociale, con particolare riguardo ai punti considerati speciali come le scuole negli ospedali;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- superare la formazione di unità pluriclassi, in ogni ordine di scuola, nella prospettiva di mantenere livelli didattici e formativi orientati alla qualità del servizio e all'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento.

Con una rete scolastica così definita, si punta a creare un sistema sinergico e condiviso tra scuola, enti locali, di formazione, parti sociali, università, per sviluppare una cultura diffusa della qualità dell'apprendimento, con il contributo mirato di tutti gli attori pubblici e privati responsabili dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

In sintonia con i principi generali esposti per il prossimo triennio sarà necessario:

- Tutelare la frequenza della scuola dell'Infanzia nel proprio ambito di residenza;
- Sostenere la creazione di "poli territoriali scolastici" nell'istruzione del primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) per superare il modello delle pluriclassi potenziando i servizi a tempo pieno;
- Completare il processo di verticalizzazione negli Istituti del primo ciclo di Istruzione;
- Favorire l'introduzione di nuove opzioni previste per l'innovazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Tecnologici;
- Incrementare e sostenere i percorsi leFP negli Istituti Professionali;
- Superare definitivamente il modello degli Istituti Globali;
- Riconfermare gli ITS previsti contemplati dal piano strategico regionale e prevedere l'istituzione dell'ITS senza sulla Mobilità sostenibile di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/51 del 23.10.2012.

## **5. Piano dell'offerta formativa a.s. 2014/2015**

Il Piano di dimensionamento della rete scolastica è il principale atto di programmazione in tema di istruzione di competenza della Regione. Attraverso questa azione la Regione Sardegna si dota di criteri propri per realizzare un'adeguata offerta formativa a partire dalla costituzione di un sistema scolastico integrato avente le seguenti finalità generali:

1. accentuare la visione strategica del sistema istruzione/formazione all'interno di una rete di alleanze istituzionali fondato sulla governance del territorio,
2. assicurare un graduale ma costante processo di riequilibrio, rilancio, sviluppo fino all'innovazione dell'offerta formativa,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. garantire un percorso di crescita e qualità degli apprendimenti in linea con i parametri europei.

Per quanto riguarda la *governance* del sistema la Regione si dota di una rete scolastica calata sul territorio regionale, capace di rispondere concretamente al diritto di istruzione dei Sardi, alle vocazioni dei territori dell'Isola, alle necessità delle aziende che nella stessa sono allocate, alle legittime aspirazioni delle cittadine e dei cittadini della Sardegna.

Con le deliberazioni della giunta regionale n. 12/9 del 5.3.2013, n. 13/7 del 19.3.2013, n. 19/28 del 14.5.2013 e n. 24/39 del 27.6.2013 è stato adottato l'ultimo Piano di dimensionamento che ha visto una ulteriore riduzione del numero delle autonomie scolastiche in un percorso di razionalizzazione promosso dalla Regione. Ciò ha permesso di contribuire al piano di rientro della spesa pubblica ma soprattutto ha consentito una graduale pianificazione di un sistema scolastico regionale omogeneo sul territorio e proiettato verso il futuro.

Gli indirizzi stabiliti nelle linee guida approvate con la deliberazione n. 7/16 del 5.2.2013, partendo dalla consistenza della popolazione scolastica e guardando alle caratteristiche orografiche, economiche, sociali e culturali dei diversi territori, hanno avviato un cammino virtuoso di riordino della rete scolastica al fine di migliorare l'offerta formativa regionale.

Tuttavia non tutti i territori hanno avviato questo percorso e, pertanto, quelli che in passato hanno dato corso alla rivisitazione della rete scolastica, si trovano oggi nella condizione di effettuare nei piani provinciali solo piccoli interventi di ottimizzazione, ed altri, ove è presente un numero elevato di autonomie sottodimensionate, nei quali la rete scolastica deve essere rivista in modo ampio e severo alla luce delle nuove normative e degli obiettivi strategici stabiliti dalla Regione.

Nella proposta di programmazione dell'offerta formativa dei propri territori le amministrazioni periferiche dovranno, pertanto, tenere conto delle criticità emergenti quali ad esempio rischio dispersione scolastica, aumento degli studenti in situazione di handicap, curando di attivare nuovi indirizzi che risultino:

- a) utili ed originali con valenza innovativa ed attuale, in quanto assenti o necessari per le esigenze territoriali e non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe;
- b) coerenti con l'offerta formativa esistente, anche nell'ottica dello sviluppo di poli liceali e di poli tecnico-professionali;

Inoltre:

- dovranno essere richiesti ed attivati prioritariamente nuovi indirizzi riferiti alla creazione di un "campus" definito come area territoriale dove è presente una pluralità di tipologie di istituti compatibili con strutture, risorse strumentali e attrezzature esistenti o disponibili per l'intero percorso formativo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- I dati previsionali presentati dovranno riguardare gli iscritti alla prima classe nell'a.s. 2014/15 e dovranno essere tali da garantire l'attivazione della stessa ed il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/2009.
- In caso di richieste dello stesso indirizzo, da parte di più istituzioni scolastiche, questo sarà assegnato alla scuola con il minor numero di studenti.

Il procedimento *de quo* persegue l'obiettivo di dimensionare nella logica della continuità e della flessibilità senza esser legata a valutazioni strettamente numeriche. Dovrà, altresì:

- Adottare modelli che non prevedano la pluriclasse;
- Favorire e incentivare modelli di tempo pieno, soprattutto nella scuola primaria e in particolare nelle aree che hanno già vissuto esperienze di accorpamento evitando e superando le pluriclassi;
- Sostenere con interventi sia strutturali, infrastrutturali che didattici i cambiamenti in atto, favorendo accordi con gli enti locali, per realizzare azioni di potenziamento degli interventi di contrasto alla dispersione scolastica, delle politiche per l'inclusione sociale e l'integrazione, di incentivo all'uso delle nuove tecnologie, delle politiche identitarie e linguistiche;
- Promuovere sinergie istituzionali e amministrative finanziarie al fine di sostenere i cambiamenti in atto con interventi migliorativi dei trasporti scolastici, dei servizi mensa per la scuola dell'obbligo, anche svolti in forma associata su ampia scala (unioni dei comuni o comunità montane), dei servizi di accoglienza degli studenti pendolari degli istituti superiori di secondo grado, della rete stradale per ridurre tempi e oneri di percorrenza;
- Tutelare e potenziare istituti professionali anche in previsione di un maggiore raccordo con l'istruzione e formazione professionale;
- Valorizzare le autonomie scolastiche assicurando una dimensione favorevole alla gestione e progettazione;
- Accompagnare i nuovi assetti con interventi mirati all'innalzamento dei livelli di apprendimento anche attraverso processi di valutazione del rendimento e dell'efficacia del sistema scolastico;
- Sostenere il piano dell'offerta formativa con adeguate azioni di orientamento sia informativo scolastico che formativo;
- Ampliare il piano dell'offerta formativa puntando sempre più a un sistema integrato tra istruzione e formazione professionale, implementando gli istituti tecnici e professionali più corrispondenti ai bisogni formativi quali emergono dai programmi di sviluppo socio-economico del territorio di riferimento e dalle previsioni di sbocchi occupazionali in loco;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Favorire l'istituzione e il potenziamento di ITS in accordo con gli enti locali intermedi e secondo i piani strategici regionali;

La riorganizzazione della rete scolastica, tenute conto di specifiche situazioni locali, si dovrà attenere anche ai seguenti criteri :

1. Laddove l'organizzazione razionale della rete lo dovesse richiedere, con riferimento esclusivo al primo ciclo, potranno essere mantenute autonomie scolastiche con valori inferiori a quelli previsti dalle disposizioni di legge richiamate, purché in ambito provinciale vi siano istituzioni scolastiche che presentino numeri sufficienti a compensare adeguatamente i predetti valori inferiori. Deve esser comunque fatta salva e garantita la media di riferimento e il risparmio di finanza pubblica previsto.
2. In relazione al rispetto dei parametri per l'assegnazione dei DS e dei DSGA di cui agli artt. 69 e 70 della legge finanziaria n. 183 del 12 novembre 2011 si farà riferimento alla nota MIUR A00DGPER PROT. N. 8220 del 7.10.2011, che recita: *“Considerato che non esiste una catalogazione ufficiale dei “comuni montani gli stessi sono stati desunti dal documento ufficiale a suo tempo pubblicato nel giugno del 2004 sul sito del MIUR avente ad oggetto “Elenco Ufficiale Comuni di Montagna” (ex legge 1 marzo 1957, n.90 e richiamato dall’art. 125 luglio 1952, n.991)”* al quale, pertanto, occorrerà fare riferimento.
3. La Regione potrà riconoscere, al fine del mantenimento del Punto di Erogazione del Servizio, lo stesso criterio della compensazione a livello territoriale nei casi in cui questa scelta sia geograficamente indispensabile, funzionale alla migliore qualità del servizio scolastico, rispondente al bisogno di contrastare la dispersione scolastica.

### **Scuola primaria e secondaria di primo grado**

1. Tutela dei Punti di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia con almeno 10 bambini;
2. Superamento del modello organizzativo delle pluriclassi al fine di garantire standard qualitativi dell'istruzione pedagogicamente coerenti, anche se ciò dovesse comportare la chiusura del punto di erogazione del servizio. In deroga a quanto sopra potranno essere attivate pluriclassi solo nella scuola primaria, in condizioni di evidente criticità, in zone particolarmente disagiate, purché le stesse non siano formate con tutte e cinque le classi del corso per non mortificare la qualità degli apprendimenti;
3. Nel caso in cui si proceda all'aggregazione di due o più Istituzioni scolastiche, mantiene l'Autonomia l'Istituzione con il maggior numero di allievi;
4. L'istituzione di Istituti Comprensivi dovrà avvenire secondo una progressione che privilegi:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) L'accorpamento di circoli didattici e scuole medie attualmente sottodimensionate e di istituti comprensivi in sofferenza numerica per formare Istituti Comprensivi correttamente parametrati;
- b) La razionalizzazione di circoli didattici e scuole medie in Istituti Comprensivi, dando precedenza a quelli numericamente dimensionati verso la soglia minima;
- c) L'adozione delle ulteriori soluzioni, operando la razionalizzazione delle realtà più complesse e difficili già dimensionate verso parametri più alti, a completamento del 100% della verticalizzazione degli Istituti.

### **Scuola secondaria di secondo grado**

Il percorso verso il dimensionamento dovrà prevedere l'accorpamento degli istituti in sofferenza numerica ad altri istituti, intesi non come somma indistinta di indirizzi, ma possibilmente come definizione di filiere formative omogenee, eventualmente afferenti anche alle diverse tipologie di istruzione (anche per costituire nuovi IIS).

La Giunta regionale si riserva altresì di adottare ogni altro provvedimento teso ad adeguare, pur nel rispetto dei parametri previsti dalle vigenti disposizioni, la rete scolastica alle esigenze dell'offerta formativa, tenuto conto anche delle proposte dagli enti territoriali.

### **Licei Scientifici ad indirizzo sportivo**

Le istituzioni delle sezioni di Liceo scientifico ad indirizzo sportivo, in fase di prima applicazione, non potranno essere in numero superiore a quattro, di norma una per ambito territoriale facente capo agli USP, e dovranno soddisfare le condizioni previste dal D.P.R. n. 52/2013, art. 3, commi 5 e 6. In particolare le istituzioni scolastiche del sistema dei Licei che chiederanno l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo, dovranno disporre di impianti e attrezzature ginnico-sportive adeguate, o disporre di potenziale disponibilità per opere cantierabili, sostenute da piani tecnici e finanziari di investimento. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo si possono stipulare accordi e collaborazioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 52/2013.

## **6. Iter del procedimento**

- Consultazione dei soggetti attivi attraverso l'invio di proposte programmatiche;
- Emanazione delle Linee guida regionali attraverso una deliberazione della Giunta regionale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Invio proposte piani provinciali alla Giunta regionale entro il 10.1.2014;
- Approvazione del Piano Regionale di dimensionamento scolastico in sede di tavolo di confronto interistituzionale;
- Emanazione del Piano definitivo di dimensionamento regionale per l'anno scolastico 2014-2015 (con delibera di Giunta regionale) entro il 20.1.2014;
- Trasmissione del Piano al Consiglio regionale, per l'espressione del parere da parte della competente Commissione consiliare.